



# FISASCAT

## Polizza Fisascat Terzo Settore

**UnipolSai**  
ASSICURAZIONI

# Polizza Responsabilità Civile Professionale

**Iscritti Fisascat dipendenti da aziende sanitarie private (società, cooperative, associazioni)**

**BENEFICIARI - ASSICURATI**

**Infermieri**

**Fisioterapisti**

**Operatori sanitari**



**FISASCAT**

# Oggetto dell'assicurazione

Eventi addebitati totalmente o parzialmente all'assicurato per colpa grave in relazione alla qualifica e attività descritta nella polizza nel caso di:

**Azione di rivalsa** per colpa grave esercitata nei confronti dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'art. 9 comma 6 della L. 24/2017

**Azione di surrogazione** ai sensi dell'art. 1916 I comma Codice Civile esperita dalla società di assicurazione come previsto dall'art. 9 comma 6 della L.24/2017

**L. 24/2017 art. 9 comma 6 Legge Gelli Bianco disciplina:**

- **Azione di rivalsa:**

La legge permette alla struttura sanitaria di agire in rivalsa (cioè, di chiedere il risarcimento del danno) contro il sanitario che ha causato il danno al paziente.

- **Dolo o colpa grave:**

La rivalsa è ammessa solo se il sanitario ha agito con dolo (intenzionalmente) o con colpa grave (negligenza grave).

- **Limiti economici:**

Nel settore privato, la rivalsa ha dei limiti: la condanna non può superare un importo pari al triplo del maggiore reddito professionale (compresa la retribuzione lorda) che il sanitario ha percepito nell'anno in cui ha commesso l'errore o in quelli immediatamente precedenti o successivi.

- **Deroghe ai limiti:**

Non ci sono limiti economici se l'azione è esercitata nei confronti di un medico che opera al di fuori della struttura sanitaria o che ha un rapporto diretto con il paziente.

**art. 1916, I comma, Codice Civile** disciplina il diritto di surrogazione dell'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, dopo che l'assicuratore ha pagato l'indennità all'assicurato.

In pratica, l'assicuratore, avendo risarcito il danno, subentra nei diritti dell'assicurato verso il responsabile del danno, fino alla concorrenza dell'indennità pagata.

# Oggetto dell'assicurazione, inoltre



- Radiazioni ionizzanti, non ionizzanti, materiale radioattivo. A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 2.5) Esclusioni lettere n) e p) la garanzia comprende la responsabilità derivante all'Assicurato dall'impiego a scopo diagnostico e terapeutico di apparecchi a raggi X e di dispositivi relativi ad altre tecniche radianti e d'immagine, nonché l'utilizzo di sostanze radioattive, purché a scopo diagnostico e terapeutico. E' esclusa ogni responsabilità connessa con la detenzione del materiale radioattivo stesso. L'Assicurazione è efficace a condizione che l'attività dell'assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente Autorità.
- Garanzia AIDS, virus C. virus DELTA. L'Assicurazione comprende i Danni e le Perdite patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, direttamente o indirettamente attribuibili:
- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o a qualunque malattia collegata all'HIV incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o a fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus C e al virus DELTA.
- L'insorgenza di malattie conseguenti ad encefalopatia spongiforme (BSE), come a titolo esemplificativo l'encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfeld Jacob.

# Oggetto dell'assicurazione, inoltre



Lo svolgimento dell'attività di telemedicina, di sperimentazione e di ricerca clinica.



Perdite patrimoniali: l'assicurazione si estende alla responsabilità derivante all'assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dello svolgimento dell'attività per conto della società o associazione di appartenenza. Resta comunque esclusa la responsabilità per le perdite patrimoniali direttamente cagionate dall'assicurato alla società o associazione di appartenenza.



Errato trattamento dei dati personali: l'assicurazione vale anche per i danni e le perdite patrimoniali derivanti dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (Codice Privacy in vigore fino al 24 maggio 2018; dal 25 maggio 2018 sarà applicabile quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati), cagionati a terzi interessati in conseguenza del trattamento dei loro dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) non conforme alla normativa, purché non derivanti da comportamento illecito continuativo.



Interruzione o sospensione, mancato o ritardato inizio di attività di terzi: l'assicurazione comprende i danni e le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.



**FISASCAT**

# Estensione alla RC Professionale

per interventi di primo soccorso e/o obbligo di solidarietà, in aggiunta agli eventi che danno origine ai sinistri

l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile relativa ai danni corporali involontariamente cagionati a terzi dall'assicurato nell'esecuzione di interventi di primo soccorso effettuati per motivi deontologici e/o obbligo di solidarietà umana, indipendentemente dal grado di colpa attribuibile all'assicurato

- derivanti dallo svolgimento abusivo della professione sanitaria e/o non rientranti nella competenza professionale stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non derivanti dalla legge e/o dai poteri ad esso demandati;
- conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore; relativi a furto, rapina o incendio;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché a danno ambientale;
- derivanti da mancata, errata o insufficiente stipulazione di garanzie o assicurazioni, nonché dal mancato o ritardato pagamento dei relativi premi;
- Da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, comprese quelle aeroportuali, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- derivanti da scelte di natura discrezionale che esulano e/o esorbitano i poteri conferiti dalla legge e regolamenti;
- derivanti da responsabilità conseguenti alle funzioni amministrative, organizzative e gestionali derivanti dal ruolo di Direttore generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario, Coordinatore infermieristico;
- derivanti dall'attività di sperimentazione e ricerca farmacologica e dalla riproduzione/fecondazione assistita;
- di natura estetico-fisionomica conseguenti ad interventi di chirurgia estetica nonché dalla pratica della medicina estetica, "Danni estetici e fisionomici limitatamente ai medici chirurghi";

# L'assicurazione non opera per i sinistri

# Ulteriori esclusioni

- derivanti dalla pratica dell'implantologia dentale, "Interventi di implantologia dentale";
- derivanti, sia direttamente che indirettamente, da attività biotecnologiche e di ingegneria genetica, dalla produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 2.1) Oggetto dell'Assicurazione lett. a) Radiazioni ionizzanti, non ionizzanti, materiale radioattivo:
- derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto;
- derivanti da campi elettromagnetici in genere, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'Art. 2.1) Oggetto dell'Assicurazione lett. a) Radiazioni ionizzanti, non ionizzanti. materiale radioattivo;
- relativi a perdite patrimoniali derivanti da multe, ammende e/o sanzioni inflitte direttamente all'assicurato.
- E' inoltre esclusa dall'assicurazione la responsabilità civile derivante dall'attività che eventualmente l'assicurato dovesse esercitare privatamente in qualità di libero professionista



# Franchigia

L'assicurazione viene prestata con applicazione di una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro.

# Validità



L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 10 anni prima dalla data di effetto della copertura.



Nel caso in cui la presente assicurazione sostituisca, senza soluzione di continuità, altro contratto in corso per il medesimo rischio con la società o con altre confluite per fusione o incorporazione nella stessa società, la garanzia è operante anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di validità della presente assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza - comprensivo dell'eventuale retroattività - del contratto sostituito nonché dei precedenti sostituiti senza soluzione di continuità

# Validità territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio di tutti i Paesi dell'Unione Europea, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e della Svizzera per conto dell'Azienda Sanitaria Privata.

# Massimale

---

5000000,00 di euro



A chi  
presentare  
l'istanza

---

Alla Fisascat  
Nazionale

---

tramite la Federazione  
territoriale dove si è  
iscritti

GRAZIE  
per l'attenzione!



FISASCAT